



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 316

Testo unico, art. 295

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Deve procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sopra stabilito sono ordinati per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-316-testo-unico-art-295/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it